



# COMUNE DI ANDRETTA

## PROVINCIA DI AVELLINO

P.zza dei Caduti n° 21 - C.A.P. 83040 - C.F. 82000670644 - ☎ 0827/ 32009 \* 📠 0827/32579

P.E.C.: [comune.andretta@asmepec.it](mailto:comune.andretta@asmepec.it) - E-mail: [areatecnica.andretta@tiscali.it](mailto:areatecnica.andretta@tiscali.it)

---

Prot. n 2435 del 10/06/2019

### **AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

#### **PREMESSO:**

- che il D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., prevede all'art. 148 che le Regioni promuovano l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica.

-che la Regione Campania con proprie Leggi n. 10/1982: *"Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l' esercizio delle deleghe e sub – deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: tutela dei beni ambientali"* e n. 16/2004: *"Norme sul governo del territorio"* ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni".

-che l'Allegato 1 della L.R. 10/82 stabilisce che i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi previa espressione del parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale, integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.

-che l'art. 41 comma 2 della surrichiamata legge 16/2004 recita: *"Nei Comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla Legge Regionale n. 10/1982 «direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge Regionale 1 settembre 1981 n. 65 - Tutela dei beni ambientali» sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente e da quattro esperti designati dal Consiglio Comunale con voto limitato"*.

-che la L. n. 1/2011 ha abrogato l'art. 41, commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2004.

-che, come chiarito dalla Regione Campania con la nota prot. 942/SP del 07/07/2011 è vigente la disciplina di cui all'allegato alla L.R. n. 10/82, con le procedure ivi previste, pertanto i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale, devono istituire la Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del d.lgs 42/2004, costituita da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto dall'allegato alla L.R. n. 10/82, da affiancare al Responsabile Unico del Procedimento.

-che per effetto del D.M. del 12.06.1967 pubblicato sulla G.U n. 171 del 10.07.1967, il territorio di questo Comune è assoggettato a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali.

- che, alla luce della sopravvenuta modifica alla normativa regionale occorre procedere alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Organo Collegiale consultivo di cui all'abrogato art. 41 comma 2 della L.R. n. 10/1982, procedendo quindi alla nomina dei cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, con le modalità e prescrizioni dettate dall'allegato 1 della L.R. n. 10/1982 che recita: *"I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e legislazione Beni Culturali; Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni consigliere può esprimere un solo nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati più di due volte consecutive. La delibera consiliare di nomina di detti esperti dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi della materia di cui è esperto, vistata dall'Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale. Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art.82, comma II lettera b), d) ed l) del DPR n.616 in data 24 Luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti ed il componente di questi che si assenta senza giustificato valido motivo per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal Consiglio Comunale nella successiva riunione".*

-che a tal fine è opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricole-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di C.C. n. 15 del 16.05.2019 ad oggetto l'approvazione del **"REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO"**

**CONSIDERATO** che occorre nominare la Commissione Locale per il Paesaggio in ossequio al dettato normativo, ex art. 148 del D. Lgs. n.42/04, costituita dal Responsabile Unico del procedimento che, ai sensi del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)"* sostituisce la C.E. - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi posti, per la procedura paesaggistica ex art. 146 del D.lgs n. 42/2004, da parte del Consiglio Comunale.

**RITENUTO** opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricole-forestali, naturalistiche,

storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina.

## SI INVITANO

i cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio (farà fede la data di spedizione dell'istanza o il timbro di accettazione, in caso di consegna a mano all'ufficio protocollo) la propria candidatura alla nomina a componente della Commissione Locale del Paesaggio. Nel rispetto della legge Regionale n.10 del 23 febbraio 1982, i candidati dovranno avere i seguenti requisiti generali:

- possedere il titolo di studio prescritto, comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o privati.
- non avere riportato condanne penali;
- non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia;
- non aver ricoperto l'incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati consecutivi;
- non avere liti pendenti con il Comune di Andretta.

Compete al Consiglio Comunale, con voto limitato, la nomina di cinque componenti esperti scelti sulla base di curriculum da allegare al provvedimento deliberativo. I membri nominati sono scelti tra esperti nelle seguenti discipline: di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali.

Nel procedere al vaglio delle candidature si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti nelle commissioni siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà. Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi della legge n.125/1991 e s.m.i. e dello statuto comunale.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare, a quest'Amministrazione, entro 15 giorni (quindici giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a mano all'ufficio protocollo, entro e non oltre il quindicesimo giorno (farà fede la data di spedizione della istanza o il timbro di accettazione, in caso di consegna a mano all'ufficio protocollo) dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, un plico indirizzato a:

**COMUNE DI ANDRETTA – Ufficio tecnico - Piazza dei Caduti, 21 83040 Andretta (AV)**  
riportante ben visibilmente la dicitura:

Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio  
– NON APRIRE–

Il plico dovrà contenere, pena esclusione:

1. La proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l'incarico, inoltre si dovrà riportare l'annotazione di almeno una materia in cui si è esperti tra: Beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, materie storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali. La proposta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in conformità a quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D. P. R. n. 445/2000. Dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti generali e

specifici di cui sopra, in particolare "di essere esperto nella disciplina" unitamente alle altre dichiarazioni, come riportate nell'allegata domanda che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in conformità a quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

2. Curriculum professionale in formato europeo che dovrà essere sottoscritto dall'aspirante e riportare le seguenti indicazioni:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, fax ed e-mail;
- titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o Università;
- data di conseguimento dell'abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento, conseguente alla laurea o al diploma;
- data e numero d'iscrizione all'Albo professionale, se iscritto;
- elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione del presente bando, evidenziando in particolare quelli inerenti la disciplina per cui si dichiara di essere esperto. Per ogni incarico elencato nella qualità di esperto, sarà necessario fornire il nominativo, il recapito telefonico, fax ed eventuale e-mail del committente;
- la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P. R. n.445 del 28 dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri.

Al curriculum sarà allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'aspirante candidato in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000.

Si allega al presente avviso, che ne costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale, il modello di domanda.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico.

La durata dell'incarico è di tre anni, il compenso sarà corrispondente al solo gettone di presenza omnicomprensivo pari ad € 30,00.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (pubblicato in GU 29/07/2003 S.G.n.174 SO 123/L), i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della scelta dei componenti le commissioni in parola e saranno archiviati in locali dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.

I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e inserito nel sito internet del Comune di Andretta.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del procedimento geom. Scanzano Luigi Antonio: tel.0827 32009 (ufficio tecnico).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. SERINO Francesco

